

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI
REGGIO CALABRIA

All'ALBO - sezione *amministrazione trasparente*
al sito <https://afam-bandi.cineca.it/>
al sito <https://www.inpa.gov.it/>

IL DIRETTORE

- VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 ;
- VISTO il DPR n. 132/2003;
- VISTO il DPR n. 212/2005;
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.e ii., norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Letti in particolare gli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, che ha approvato il regolamento sui criteri di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche musicali e coreutiche, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive mm e ii.;
- Visto il D.P.R. n. 212 del 08 luglio 2005, concernente la definizione degli Ordinamenti Didattici delle istituzioni A.F.A.M. e successive mm. e ii.;
- Visto il D. M. n. 128 del 12 febbraio 2005 con il quale sono stati ridefiniti i Settori Artistici Disciplinari delle Accademie di Belle Arti di cui al D.M. n. 89 del 03 luglio 2009;
- Visto il D.M. n. 123 del 30 settembre 2009, Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio per il conseguimento dei Diplomi Accademici;
- Vista la nota ministeriale n. 3154 del 09.06.2011 e la circolare ministeriale prot. n. 3516 del 01.07.2011 aventi ad oggetto “graduatorie d’istituto”;
- Vista la nota MIUR-AFAM prot. n. 421 del 15.01.2013;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo di Lavoro del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- VISTO lo Statuto di questa Accademia;
- VISTO il Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento 679/2016 del Parlamento Europeo aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 127 del 23/05/2018;
- VISTA la direttiva MUR n. 7825 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto “Portale dei bandi AFAM. Obblighi di pubblicazione e indicazioni operative;
- VISTO il D.P.R. n. 83 del 24/04/2024 recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, e in particolare l’art. 9;
- VISTO il D.D. n. 205 del 6/03/2025, di definizione dei profili disciplinari dei nuovi settori artistico disciplinari AFAM;
- VISTO il regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Accademico in data 19 agosto 2025 ed emanato dal Consiglio di Amministrazione in pari data;
- VISTA la pianta organica del personale docente di questa Accademia;

CONSIDERATO che risultano vacanti e disponibili n. 2 cattedre riferite alla disciplina di AFAM 131 Fotografia la cui copertura si rende necessaria al fine di garantire l'offerta formativa dell'anno accademico 2025/26,;

TENUTO CONTO che le graduatorie nazionali per la suddetta disciplina sono esaurite;

RITENUTO di dovere procedere, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria d'istituto;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente nella seduta n.38 adottata in data 25 luglio 2025 e nella seduta n.7 del 19 agosto 2025 con le quali si è disposto di procedere all'indizione di una selezione pubblica tesa alla formulazione della relativa graduatoria d'Istituto, tramite bando da pubblicizzare nelle forme di legge;

DECRETA

ART. 1

Formulazione graduatorie d'istituto

É indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formulazione della graduatoria d'Istituto, per l'A.A. 2025/2026, valida per il conferimento di n. 2 contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, per la seguente disciplina compresa nei settori disciplinari di cui al D.M. 3 luglio 2009 n.89 che di seguito si riporta unitamente alla declaratoria:

Settore artistico-disciplinare	Vecchio SAD	Nuovo SAD	Declaratoria	Profilo
Fotografia	ABPR31	AFAM113	Il settore fornisce una conoscenza tecnica e metodologica, e propone una riflessione approfondita sulle molteplici possibilità del linguaggio fotografico dall'analogico al digitale. Permette l'uso consapevole del mezzo quale strumento di comunicazione visiva e quale metodo progettuale per la realizzazione di lavori fotografici, intesi come testi complessi. Il settore riconosce il ruolo che il dispositivo fotografico ha raggiunto nel contesto dell'arte contemporanea, sviluppandone gli interessi nei campi della ricerca artistica e delle innovazioni culturali e produttive ad esse connesse. L'ambito comprende anche tutti gli aspetti espressivi, comunicativi, linguistici e operativi introdotti dalle tecnologie digitali e	• Fotografia per i beni culturali e il patrimonio • Fotografia come linguaggio artistico • Fotografia per l'editoria • Fotografia di paesaggio e territorio • Fotografia di reportage • Fotografia per la Comunicazione e per l'impresa • Fotografia per la moda • Fotografia dell'Architettura • Procedimenti di stampa fotografica • Fotografia per lo spettacolo

			generative ed è finalizzato ad esplorare le modalità di produzione dell'immagine nel quadro della pratica fotografica contemporanea, con riferimenti al dibattito teorico e culturale sulla forma in divenire della rappresentazione nelle arti visive, performative, nel design e nel restauro. Le attività didattiche laboratoriali saranno orientate alla pratica narrativa e di linguaggio, in funzione di progetti di comunicazione in generale e di quelli editoriali, all'utilizzo della sala di posa e della sperimentazione in camera oscura.	
--	--	--	--	--

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni diciotto;
- b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- c) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
- f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- g) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell'Unione Europea);
- h) il possesso di diploma accademico di secondo livello o di diploma del previgente ordinamento (se congiunto al possesso di diploma di scuola superiore) rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli Impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Accademia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla presente procedura selettiva.

L'Accademia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

I candidati sono ammessi con riserva.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dell'aspirante per difetto dei requisiti di ammissione sopra descritti.

ART. 3

Presentazione della domanda e degli allegati

Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica autenticandosi con SPID, CIE, CNS eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale unico del reclutamento "InPA" di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione sullo stesso Portale.

La compilazione del modulo di domanda dovrà osservare le modalità di seguito riportate che sono da intendersi tassative; non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

Gli interessati dovranno presentare istanza alla selezione entro il termine di scadenza fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Dopo aver effettuato l'autenticazione accedendo all'Area personale del sito InPA, cliccando su "Curriculum" il candidato deve procedere alla compilazione di tutti i campi di interesse. In caso di dubbi in merito alla compilazione delle sezioni del Curriculum Vitae, consultare la sezione FAQ del portale disponibile al seguente link: <https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>

Conclusa questa operazione, il candidato dovrà procedere alla presentazione della domanda di partecipazione, ricercando la presente procedura nell'apposita sezione. La domanda di candidatura risulterà precompilata con i dati precedentemente inseriti nel proprio CV; è sempre possibile modificare e/o integrare tali informazioni accedendo alle relative sezioni.

Il candidato dovrà compilare le varie sezioni della domanda di candidatura, seguendo la procedura proposta dal Portale, allegando i documenti richiesti. Le sezioni debitamente compilate in ogni voce risulteranno contraddistinte dal simbolo ✓

Per la valutazione dei TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO, è prevista la compilazione, pena l'esclusione, del documento scaricabile dal portale INPA, denominato "AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI STUDIO E DI SERVIZIO" (all. A).

Per i TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI, il candidato dovrà compilare il documento scaricabile dal portale INPA, denominato "AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ARTISTICO-PROFESSIONALI" (all.B), in cui il candidato dovrà elencare le attività artistico-culturali e/o professionali e/o scientifiche e/o didattiche di cui è in possesso. In particolare i candidati dovranno attestare l'attività artistica svolta nell'ambito specifico della disciplina, le esperienze didattiche acquisite ed ogni altro titolo ritenuto utile. Saranno valutati i primi 20 titoli elencati, nell'ordine presentato dal candidato; non saranno prese in considerazione le voci cumulative. Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione preposta terrà conto soltanto dei titoli elencati fino alla concorrenza del limite sopra indicato. Eventuali titoli non attinenti non saranno valutati ma concorreranno al conteggio del numero massimo previsto.

Nella domanda, tra le altre informazioni, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La domanda può essere compilata anche in più momenti: i dati resteranno salvati nella propria area personale, nella sezione "le mie candidature".

Dopo aver inserito i dati richiesti e completato tutte le sezioni, è necessario inviare la domanda mediante il bottone "Conferma e Invia" nella sezione VERIFICA E INVIO entro la "data chiusura invio candidature"

indicata per il presente avviso. Una volta completata la procedura di invio, il candidato riceverà una mail di conferma dal sistema a comprova dell'avvenuta acquisizione a sistema.

È possibile annullare la domanda di partecipazione (candidatura) non ancora inviata e non ricevere ulteriori comunicazioni relative al concorso in oggetto selezionando il pulsante "Annulla Domanda" all'interno della sezione.

La domanda non deve essere sottoscritta, in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo di autenticazione mediante identità digitale.

Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in caso di più invii, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive d'effetto.

Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l'invio, il portale consente di scaricare un riepilogo della domanda presentata. A tale riepilogo sarà attribuito un codice ID (codice candidatura) associato in maniera univoca alla singola candidatura. Tale codice ID sarà utilizzato dall'Accademia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future per la presente procedura.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità alla selezione. Non saranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal presente bando. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, parziale o totale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, accertato dall'Accademia, il termine fissato per la presentazione della domanda è prorogato per un tempo pari alla durata del malfunzionamento stesso.

Allo scadere del termine di scadenza per la presentazione della candidatura, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.

Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete, o non siano stati prodotti eventuali allegati, l'Amministrazione potrà chiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda. Gli interessati sono tenuti alla regolarizzazione o all'integrazione nel termine assegnato nella comunicazione.

Per i titoli in lingua non italiana, la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari oppure da un traduttore ufficiale.

La registrazione al portale "InPA" comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente.

4. Per la partecipazione al presente bando, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

ART. 4

Modalità di compilazione della domanda

1. Nella domanda il candidato deve rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni che seguono:

- a) Nome e cognome;
- b) Sesso;
- c) Data e luogo di nascita;
- d) Nazionalità;
- e) Codice fiscale;
- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g) L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale;
- h) La posizione nei riguardi del servizio di leva;
- i) L'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

j) Il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 2, oltre che il possesso di diploma accademico di secondo livello o di diploma del previgente ordinamento (se congiunto al possesso di diploma di scuola superiore) rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente;

k) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;

l) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;

m) Di godere dei diritti civili e politici;

n) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;

o) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

p) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

q) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;

r) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;

2. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata a questa istituzione tramite PEC all'indirizzo pec@abarc.legalmail.it.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

3. Gli aspiranti di nazionalità straniera devono dimostrare una approfondita conoscenza della lingua italiana.

4. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei requisiti prescritti e per i casi in cui è previsto dal presente bando. Il provvedimento di esclusione comporta la risoluzione del contratto eventualmente stipulato medio tempore.

5. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Accademia.

6. Le domande e le documentazioni presentate antecedentemente al presente bando non saranno prese in considerazione.

7. Per inclusione in graduatoria nazionale di merito in pubblico concorso si intende esclusivamente l'inclusione nelle graduatorie nazionali per Esami e titoli nel settore AFAM (GET). L'idoneità in procedure selettive d'istituto non sarà valutata.

8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando comporta la conoscenza e la piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

9. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle domande possono essere richieste al Responsabile del Procedimento.

10. Per la valutabilità del servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, il candidato deve autocertificare che tali contratti siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica (nota MIUR-AFAM prot. n° 3154 del 09/06/2011).

11. Relativamente ai titoli artistico – culturali e professionali, la Commissione ha la facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o penDrive) dei titoli dichiarati assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni. La documentazione richiesta dalla commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto.

12. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

13. Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e autocertificata.

ART. 5

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal Direttore, sarà composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.

ART. 6

Valutazione dei titoli e formulazione della graduatoria

La Commissione ai fini della formulazione della graduatoria di merito, predetermina i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli prodotti attenendosi alle tabelle che seguono.

La Commissione valuterà i titoli culturali, di servizio ed artistico-professionali in possesso degli aspiranti nel rispetto delle indicazioni di cui alla direttiva MUR prot. n. 11483 del 22 settembre 2023, come richiamata dalla nota MUR prot. n. 14764 del 28 ottobre 2024, come di seguito riportato.

- a) La valutazione dei titoli di servizio, di studio (per titolo di studio attinente al SAD) e culturali sarà effettuata facendo riferimento all'articolo 8 del D.M. 645/2021;
- b) La valutazione dei titoli di servizio è limitata alle attività di insegnamento svolta negli ultimi dieci anni;
- c) La valutazione dei titoli di studio di cui i punti 1) e 2) previsti alla lettera B) dei *Titoli artistico-culturali e professionali* della nota MIUR 3154/2011 è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 let. B) del D.M. 645/2021 (per titolo di studio attinente al SAD);
- d) La valutazione dei titoli artistici di cui all'art. 3 comma 8 del presente bando sarà effettuata secondo quanto previsto alla lettera B) dal punto 3) al punto 8) dei *Titoli artistico-culturali e professionali* della nota MIUR 3154/2011.

Per quanto attiene ai titoli di servizio, sarà valutato il servizio maturato fino alla data di scadenza del presente bando e solo se svolto a seguito di superamento di una selezione pubblica. Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

La commissione può attribuire un massimo di 115 punti come di seguito:

1. per titoli di servizio, di studio e culturali (punto A): massimo **30 punti**
2. per titoli artistici e professionali (punto B): massimo **85 punti**.

Gli aspiranti che riportano un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistici e professionali non saranno inclusi nelle graduatorie.

Non saranno valutati i titoli che non siano specifici per l'insegnamento oggetto della graduatoria.

I titoli saranno valutati se posseduti alla data della scadenza del bando.

I giudizi della Commissione sono insindacabili.

La commissione giudicatrice procede:

- ad attribuire ai titoli artistici e professionali una valutazione con punteggio unico per ciascuno dei punti B.1 (massimo 72 punti), B.2 (massimo 72 punti), B.3 (massimo 72 punti) delle schede allegate, oltre l'eventuale punteggio per i punti B.4), B.5), B.6) e B.7);
- ad attribuire punteggio ai titoli di servizio, studio e culturali solo se il candidato raggiunge il punteggio minimo di 24 punti per i titoli artistici e professionali (punto B);
- ad attribuire idoneità o non idoneità all'attività di ciascun candidato.

La valutazione dei titoli sarà effettuata osservando i seguenti criteri:

A. TITOLI DI SERVIZIO (D.M. 645 del 31.05.2021) prestato entro gli ultimi dieci anni:

Insegnamento nel settore artistico disciplinare per cui è stata presentata la domanda (A1)

Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, per lo stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. È valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. La documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda (A2)

Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, per un settore artistico disciplinare diverso rispetto a quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. È valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato se svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. La documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Tipologia servizio	Stesso settore Artistico Disciplinare (A1)	Altro settore Artistico Disciplinare (A2)
Per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del D. Lgs. 297/1994	0,40 punti al mese massimo 4,80 punti per anno fino a 14 giorni= 0 punti da 15 a 44 gg= 0,40 punti da 45 a 74 gg= 0,80 punti da 75 a 104 gg= 1,20 punti da 105 a 134 gg= 1,60 punti da 135 a 164 gg= 2,00 punti da 165 a 194 gg= 2,40 punti da 195 a 224 gg= 2,80 punti da 225 a 254 gg= 3,20 punti da 255 a 284 gg= 3,60 punti da 285 a 314 gg= 3,60 punti da 315 a 344 gg= 4,00 punti pari o superiore a 345 gg= 4,80 punti	0,20 punti al mese massimo 2,40 punti per anno fino a 14 giorni= 0 punti da 15 a 44 gg= 0,20 punti da 45 a 74 gg= 0,40 punti da 75 a 104 gg= 0,60 punti da 105 a 134 gg= 0,80 punti da 135 a 164 gg= 1,00 punti da 165 a 194 gg= 1,20 punti da 195 a 224 gg= 1,40 punti da 225 a 254 gg= 1,60 punti da 255 a 284 gg= 1,80 punti da 285 a 314 gg= 2,00 punti da 315 a 344 gg= 2,20 punti pari o superiore a 345 gg= 2,40 punti

Tipologia servizio	Stesso settore Artistico Disciplinare (A1)	Altro settore Artistico Disciplinare (A2)
Per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto diverso da quelli di cui al punto 1.	0,20 punti per ogni periodo di	0,10 punti per ogni periodo di
	almeno 20 ore	almeno 20 ore
	massimo 2,40 punti per anno	massimo 1,20 punti per anno
	fino a 19 ore= 0 punti	fino a 19 ore= 0 punti
	da 20 a 39 ore= 0,20 punti	da 20 a 39 ore= 0,10 punti
	da 40 a 59 ore= 0,40 punti	da 40 a 59 ore= 0,20 punti
	da 60 a 79 ore= 0,60 punti	da 60 a 79 ore= 0,30 punti
	da 80 a 99 ore= 0,80 punti	da 80 a 99 ore= 0,40 punti
	da 100 a 119 ore= 1,00 punti	da 100 a 119 ore= 0,50 punti
	da 120 a 139 ore= 1,20 punti	da 120 a 139 ore= 0,60 punti
	da 140 a 159 ore= 1,40 punti	da 140 a 159 ore= 0,70 punti
	da 160 a 179 ore= 1,60 punti	da 160 a 179 ore= 0,80 punti
	da 180 a 199 ore= 1,80 punti	da 180 a 199 ore= 0,90 punti
	da 200 a 219 ore= 2,00 punti	da 200 a 219 ore= 1,00 punti
	da 220 a 239 ore= 2,20 punti	da 220 a 239 ore= 1,10 punti
	pari o superiore a 240 ore= 2,40 punti	pari o superiore a 240 ore= 1,20 punti

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, co. 284, l. n. 160/2019 deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

A. TITOLI DI STUDIO E CULTURALI (D.M. 645 del 31.05.2021)

Titoli di studio e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	Punteggio per titolo di studio
A.1.) Diploma del previgente ordinamento (<i>se congiunto al possesso di diploma di scuola superiore</i>) o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	Punti 5,00
A.2.) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea triennale rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 1.	Punti 3,00
A.3.) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.	Punti 5,00
A.4.) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 212/2005.	Punti 4,00
A.5.) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e) del DPR 212/2005.	Punti 1,00 <i>fino ad un massimo di 2,00 punti</i>

B. TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI (NOTA MUR. 3154/2011)

B.1.) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale.	Fino ad un massimo di 72 punti
B.2.) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte.	Fino ad un massimo di 72 punti
B.3.) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI.	Fino ad un massimo di 72 punti
B.4.) Per borse di studio conferite da università o enti pubblici.	Punti 1
B.5.) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico.	Punti 1 per un massimo di punti 3
B.6.) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria.	Punti 5
B.7.) Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.	Punti 2,50

ART.7

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in albo online disponibile sul sito istituzionale sezione *Amministrazione Trasparente*, sul sito <https://afam-bandi.cineca.it/> e sul sito <https://www.inpa.gov.it/> ed entro 5 giorni dalla data di pubblicazione potrà essere presentato reclamo per eventuali errori materiali. Successivamente il Direttore procede all'approvazione in via definitiva delle graduatorie sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e alla loro pubblicazione in albo online del sito istituzionale sezione *Amministrazione Trasparente* sul sito ministeriale <https://afam-bandi.cineca.it/> e sul sito <https://www.inpa.gov.it/>

ART.8

Assunzione con contratto individuale di lavoro

L'assunzione degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie, sarà disposta per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili, ovvero per necessità temporanee dipendenti da assenze del personale in servizio, mediante contratto di lavoro a tempo determinato.

La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato dall'Accademia comporta l'immediata decadenza dal diritto di assunzione. Qualora il destinatario assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

In sede di primo scorrimento, la mancata accettazione dell'incarico, il rifiuto o la decadenza comporta la perdita del diritto all'incarico nel biennio successivo, ove le graduatorie venissero prorogate.

ART. 9

Trattamento dati personali

Nel rispetto della disciplina vigente di cui al D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento 679/2016 del Parlamento Europeo e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici di questa Istituzione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione alla presente selezione.

Tali dati potranno essere comunicati, con le appropriate misure di sicurezza, ai soli soggetti terzi che dovranno fornire specifici servizi elaborativi/strumentali allo svolgimento della presente procedura selettiva. La graduatoria definitiva, completa dei recapiti personali, sarà eventualmente resa disponibile ad altre Istituzioni che ne facciano richiesta.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici dell'Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

ART. 10

Impugnativa

Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, l'esclusione della stessa e avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 11

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dal concorso e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Art.12

Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
2. La graduatoria definitiva è valida fino a due anni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Prof. Pietro Sacchetti